

**LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI ITALIANI
IN ARMENIA**

(Avv. Fabrizio Cecci)

- 1) L'iniziativa di questo convegno sull'Armenia, come è stato detto, trae origine da una pluralità di cause, alcune per così dire locali, altre invece generali.

- 2) Cause locali sono costituite prevalentemente dall'avvertito desiderio di commemorare ed onorare la memoria del Dott. Pietro Tasegian¹, medico di origini armene assai stimato che ha svolto con eccellenza la propria professione in questa città dal 1936 al 1983.

¹ Pietro Tasegian, nato il 29-6-1913 a Brussa (Turchia), morto a Città di Castello il 15-8-1983.

3) Altra causa locale distinta dalla prima è costituita dal desiderio di alcune imprese della nostra zona di investire all'estero, forse a fronte di un mercato interno avvertito - per così dire - non più "accogliente". La fuga dei "cervelli" (ma alle volte verrebbe da pensare alla "cacciata" dei cervelli) è accompagnata quella dei "capitali" ed in merito, il 41° *rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del paese*² è particolarmente severo: *"La società italiana è diventata una "poltiglia di massa" e, di fronte a una politica "banale", solo l'azione di minoranze sociali attive può fare uscire il Paese dall'attuale situazione di stallo...nella società italiana del 2007 c'è una minoranza, ben collegata al resto del mondo e in grado di giocare il gioco della globalizzazione, che è vitale e fautrice di una ripresa "ormai da tempo provata da un'apprezzabile crescita degli indici di fatturato industriale e del terziario e della crescita sostenuta delle esportazioni...flussi sempre più consistenti di italiani si stanno ormai indirizzando e riorganizzano le proprie strategie di sviluppo e di business e di investimento all'estero"*. Ancora, in uno dei primi numeri del Sole 24 Ore di gennaio³, in un articolo sintomaticamente intitolato *"L'incapacità di decidere ostacolo allo sviluppo"* si legge: *"Oggi prendiamo atto che l'industria italiana sta dimostrando di rinnovarsi in ciò che meglio sa fare: prodotti apprezzati dal mondo, anche soprattutto da quello emergente, perché ben congegnati dalla creatività della nostra cultura e ispirati al nostro piacere di vivere. Ma allo stesso tempo l'Italia, a dispetto del suo amore per le gioie della vita, non ama se stessa, è pessimista sul proprio futuro, e appare triste. Si può essere ottimisti*

² Cff. BOCCIARELLI E CARBONI, *L'Italia nella diagnosi del Censis: frammentata e disillusa*, in: *Il Sole 24 Ore*, sabato 8 dicembre 2007, n° 337, pagg. 1 e 11.

³ Cff. NARDOZZI GIAN GIACOMO, *L'Incapacità di decidere ostacolo allo sviluppo*, in: *Il Sole 24 Ore*, martedì 8 gennaio 2008, n° 7, pagg. 1 e 2.

guardando alla vitalità, non solo economica delle imprese che esportano con crescente successo, ma anche sociale di tante minoranze che si assumono in vari campi le proprie responsabilità per costruire un'Italia migliore. Si può essere pessimisti ritenendo che queste minoranze disseminate non siano sufficienti a ridare slancio e dinamismo alla nostra economia perché non riescono a fare sistema, bloccate da minoranze opposte che frenano ogni proiezione verso il futuro del Paese”.

- 4) Cause generali sono costituite dall'amore che accomuna molti di noi verso l'Armenia, il primo regno “cristiano” della storia da quando Tiridate venne convertito al cristianesimo da Gregorio l'Illuminatore (301 secondo la data della tradizione, ma sembra più esatto il 314). *“A partire dalla conversione ufficiale del regno alla fede cristiana...il destino dell'Armenia sarà intrinsecamente connesso a questa opzione storica. La fede cristiana segnerà fin nei sottostrati più profondi l'anima e la cultura armene”*⁴. Caratteristica dell'Armenia è sempre stata quella di essere *“una potenza di medio calibro, attanagliata quasi sempre tra i grandi del momento...Se gli armeni poterono sopravvivere ai tanti cataclismi della storia, anzi al genocidio del 1915, che li privò dei nove decimi della loro patria storica, il segreto va ricercato certamente nel loro forte attaccamento alla propria lingua e cultura: di cui fecero la componente primaria della loro identità nazionale, a prescindere dall'esistenza di una sovranità statale. Anzi si può affermare che vi è nella cultura armena qualcosa di “greco”, fatte ovviamente le debite proporzioni, in quanto la portata quantitativa e qualitativa è senza dubbio*

⁴ ZEKIJAN B. L., *Introduzione alla spiritualità armena. Il libro della Lamentazione di Gregorio di Narek*, Roma 1999, pp. 25-26.

notevolmente superiore all'esiguità politica dell'Armenia »⁵. Di qui l'invenzione dell'alfabeto armeno e la versione della Bibbia, la “regina delle traduzioni”. Ci limitiamo a ricordare che durante gli anni del regime sovietico l'Armenia si dimostrò tra i paesi più avanzati nelle scienze e nelle arti; e qui ci fermiamo.

- 5) Da ultimo, ma soltanto cronologicamente è la chiara volontà di ricordare il genocidio degli armeni che ancora oggi non solo non viene riconosciuto da alcuni paesi, ma addirittura costituisce reato in un paese europeo ammetterne l'esistenza.

- 6) Immensa è stata ed è la sofferenza degli armeni per il genocidio, ma abbiamo preferito di comune ed unanime accordo col Signor Ambasciatore non incentrare un convegno su quell'argomento. Gli armeni quando parlano di genocidio lo definiscono per antonomasia “il grande male”. E' vero che bisogna ricordare il passato per non ricadere negli stessi errori, ma non si può rimanerne schiavi. Gli armeni hanno saputo ben dimostrare di non essere schiavi del loro doloroso passato e di non voler cadere in quell'atteggiamento pseudostoricistico che concentra tutte le proprie attenzioni su ricostruzioni che finiscono per diventare una forma narcisistica per cercare solo nel passato, le ragioni del proprio esistere ed operare. L'apertura dell'Armenia non solo ai mercati esteri, ma alle persone straniere, con il loro patrimonio culturale e spirituale, ne è la più bella conferma. Non si

⁵ ZEKIYAN B. L., *Armenia*, in: *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, a cura di Edward G. Farrugia, S.J., Pontificio Istituto Orientale, Roma 2000, pagg. 75 e s.

può guidare l'autovettura - come affermano gli americani - guardando solo sullo specchietto retrovisore.

- 7) In effetti le ragioni del nostro essere ed agire vanno ricercate prevalentemente nella vocazione al presente, quindi in quella al futuro. E' nota la genialità degli armeni, la loro intraprendenza e tenacità; meno noto è il *genius loci*, cioè le possibilità effettive che l'Armenia offre agli investitori stranieri. E' per questo che tratteremo dell'Armenia di oggi, delle opportunità per gli investitori italiani e ne parleremo relativamente alla nostra specifica competenza e cioè la protezione degli investimenti diretti italiani in Armenia.

Ciò premesso possiamo iniziare l'esame del nostro tema:

- 8) L'investitore italiano, persona fisica o giuridica che sia, che voglia effettuare un investimento in Armenia, gode dapprima della tutela che l'ordinamento giuridico di quella nazione offre a tutti i soggetti. Ma a questa forma di tutela, per così dire ordinaria che si basa sul diritto interno armeno, se ne aggiunge una straordinaria perché si basa sul diritto internazionale, in particolare sulla convenzione sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti. E' vero che soggetti del diritto internazionale sono di norma gli stati ed i soggetti a questi assimilabili, ma soprattutto quando si tratta di convenzioni

sulla protezione degli investimenti emerge con evidenza che i diritti garantiti in ambito internazionale fra stati, sono poi “attivabili” o per usare altro termine “giustiziabili” dai privati; così alla protezione ordinaria di un investimento, che spetta all’investitore come tale, se ne aggiunge una straordinaria che spetta all’investitore come cittadino di uno stato vincolato da un trattato internazionale; è una tutela in più che coinvolge lo stato del quale l’investitore è cittadino, non solo a livello di “protezione diplomatica”⁶, obbligandolo a riconoscere e dare esecuzione alle decisioni di un Tribunale indipendente nel caso in cui la convenzione venga violata.

- 9) Uno stato può comportarsi rispetto agli investimenti diretti stranieri in due modi contrapposti fra di loro: da un lato può limitare la possibilità di investimento diretto da parte degli stranieri per tutelare il paese contro una presenza eccessiva di capitali stranieri; dall’altro può incentivare gli investimenti stranieri, cercando di attrarli (e con essi la relativa tecnologia in senso lato), arrivando persino ad incoraggiarli (pensiamo al *modus operandi* attuale della Macedonia) e comunque a proteggerli. Questo non solo con una legge interna, ma con un obbligo internazionale che di norma è reciproco. Nel caso di specie la Convenzione sulla promozione e la protezione degli investimenti fra l’Italia e l’Armenia è reciproca; quello che promuove e

⁶ Cfr. art. 9.4 “Composizione delle controversie in materia di investimento” della Convenzione fra l’Italia e l’Armenia firmata a Roma il 23-07-1998: “*Nessuna Parte Contraente dovrà trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finchè la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o dalla Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie*”.

garantisce uno stato promuove e garantisce anche l'altro: diritti ed obblighi sono gli stessi.

10) A questo punto, prima di procedere alla illustrazione della predetta Convenzione fra l'Italia e l'Armenia va fatta una affermazione molto chiara e categorica: l'esistenza di una convenzione di promozione e di protezione degli investimenti è un elemento importante che l'imprenditore deve tener presente prima di effettuare un investimento all'estero, ma non è l'unico. L'esistenza di una convenzione del genere non annulla né riduce di molto il rischio di impresa che resta sempre tale. Questo va detto con molta chiarezza per non ingenerare false sicurezze che poi si risolverebbero in gravi insuccessi. Per essere una buona moglie (o un buon marito) non basta aver fatto le vaccinazioni obbligatorie, anche se il non averle fatte è prova di qualcosa di grave che non è andato. Questo dobbiamo dirlo come giuristi, proprio se non vogliamo disorientare gli imprenditori. La convenzione sulla protezione degli investimenti è un buon punto di partenza, ma non esaurisce i rischi: li riduce; rappresenta un aspetto di una valutazione complessiva che ha molti lati da tenere presente. Stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica non diminuisce la possibilità di avere un incidente! Si perdoni l'insistenza sul punto, ma ci pareva doveroso fornire le "coordinate" esatte del tema che passiamo a trattare.

11) Esistono numerose convenzioni fra l'Italia e l'Armenia in materia commerciale, alcune firmate, altre prefirmate (in materia di cooperazione tecnica, in materia di sanità e scienze mediche, in materia di servizi aerei

nonché sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e di merci), ma la convenzione che nello specifico ci interessa e che per certi aspetti fa da premessa e quadro alle altre è l' *“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti”*, accordo bilaterale firmato a Roma il 23 luglio 1998, in vigore dal **13-1-2003** a seguito della legge n° 232 del 27-9-2002⁷ e della notifica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. L'accordo è di durata decennale, con proroga automatica di cinque anni, salva denuncia previa di un anno⁸. L'accordo che consta di 14 articoli è corredato da un protocollo esplicativo che consta di 5 articoli.

12) Ciò premesso passiamo all'analisi. Va fin da ora rilevato che alcuni siti, anche istituzionali, danno per firmata, ma non ancora ratificata questa convenzione. Va ancora ricordato che secondo l'articolo 11 dell'Accordo, *“ogniqualevolta, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica delle condizioni della protezione accordata agli investimenti nella legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, la protezione accordata ai sensi della precedente legislazione non verrà intaccata”* e che qualsiasi controversia (tra le Parti Contraenti) relativa alla interpretazione o applicazione dell'accordo (art. 10) dovrà essere risolta dapprima amichevolmente tramite i canali diplomatici, poi tramite apposito Tribunale Arbitrale.

⁷ Pubblicata in GU n. 250 SO del 24-10-2002; notificato il 7-11-2000 – 9-1-2003 e comunicato in GU n. 78 del 3-4-2003.

⁸ Cfr. art. 14

13) Le parti⁹ si impegnano a creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica nei rispettivi paesi in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori, siano essi persone fisiche, siano persone giuridiche, di una parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente. In questa prospettiva la promozione e la protezione degli investimenti contribuiranno a stimolare le opportune iniziative imprenditoriali per favorire la prosperità sia dell'Italia, sia dell'Armenia. Per investimenti si intendono i beni immobili, i beni mobili, gli altri diritti di proprietà, i diritti *in rem*, i pegni, i vincoli, le ipoteche, le azioni, le obbligazioni, le quote, le altre forme di partecipazione alle imprese, i titoli di credito ed i titoli di Stato, i crediti finanziari, utili reinvestiti ed utili di capitale, i diritti di autore, i marchi, i brevetti, i *designs* industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, *know-how*, i segreti commerciali, denominazioni commerciali e da avviamento, in generale i diritti di natura economica derivanti da legge o da contratto, le licenze e le concessioni ivi comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali ed ogni incremento di valore dell'investimento originario. Nella prospettiva di reciprocamente incoraggiare gli investimenti le parti si obbligano a garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra parte contraente, evitando provvedimenti ingiustificati e discriminatori, anzi cercando di creare e mantenere nel proprio territorio tutte quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere il rispetto in buona fede di tutti gli impegni assunti da ciascun specifico

⁹ Art. 1.

investitore¹⁰. Per realizzare queste condizioni le parti accorderanno nell'ambito del proprio territorio agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di paesi terzi¹¹. In sostanza sia l'Italia che l'Armenia si obbligano a trattare l'investitore straniero in maniera non meno ampia che se fosse proprio, anzi non meno favorevole di quella riservata agli investitori di paesi terzi. Se ad esempio l'Armenia applicasse al momento attuale una "tassa" del 10% sulla produzione di gomma, in virtù della predetta clausola del "trattamento nazionale" e "della nazione più favorita", qualora detta aliquota dovesse abbassarsi per gli imprenditori armeni, automaticamente dovrebbe abbassarsi anche per l'imprenditore italiano. Non solo! Qualora l'Armenia concordasse con gli investitori di un altro paese (esempio la Francia) un'aliquota del 5%, automaticamente detta aliquota si applicherebbe anche agli investimenti italiani; si applica all'investitore ogni norma più favorevole che in concreto viene attribuita all'investitore interno o straniero.

- 14)** Nei successivi articoli (4 e 5) sono previste alcune speciali garanzie. Dapprima, si prevede un risarcimento per danni e perdite subite dagli investitori a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi ancorchè detti danni non siano stati cagionati da

¹⁰ Art. 2.

¹¹ Art. 3 eccetto che si tratti di vantaggi e privilegi che una parte contraente può concedere agli investitori di paesi terzi in virtù della propria appartenenza ad unioni doganali o economiche, ad un mercato comune, ad un'area di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale o ad accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli interscambi transfrontalieri.

forze governative; chiaramente detti risarcimenti saranno liberamente trasferibili. Inoltre, nel caso di legittimo esproprio o nazionalizzazione che dovrà avvenire soltanto per fini pubblici o di interesse nazionale a norma di legge e su base non discriminatoria, dovrà essere versato un immediato, effettivo ed adeguato risarcimento, entro tre mesi e liberamente trasferibile. Detto versamento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Qualora dopo l'esproprio i beni non siano stati completamente utilizzati, l'investitore può riacquistarli al prezzo di mercato.

15) Abbiamo poi un serie di articoli che prevedono il rimpatrio dei capitali, dei profitti e degli utili di investimento senza indebito ritardo, ossia entro sei mesi dall'adempimento degli oneri fiscali (art. 6) ed il diritto di surroga verso lo stato o un suo ente che abbia fornito garanzie assicurative a copertura dei rischi non commerciali; in quest'ultimo caso l'altro stato dovrà riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore allo stato o al suo ente (art. 7).

16) La parte finale della Convenzione (arti. 9) riguarda la composizione delle controversie in materia di investimento, ossia tutti quei casi nei quali un investitore (non solo un investitore Italiano in Armenia, ma anche un investitore Armeno in Italia), sostenga che in relazione al proprio investimento da effettuare o già effettuato sia stata violata la presente convenzione; può essere il caso di un investitore al quale venga precluso di

aprire una fabbrica, oppure al quale vengano richiesti requisiti superiori a quelli dei propri cittadini o superiori a quelli richiesti ai cittadini o alle persone giuridiche di un paese terzo, oppure ancora di un investitore al quale venga effettuato un esproprio per motivi discriminatori o al quale venga impedito di trasferire nel proprio paese di origine i “ricavi” del proprio investimento. In questi casi l’investitore che si ritenga leso nei suoi diritti può rivolgersi ad un “giudice” che accerti i fatti ed i diritti. Preliminarmente viene previsto che le controversie, comprese quelle relative all’ammontare del risarcimento, dovranno essere composte in via amichevole. Qualora esista un accordo di investimento specifico e sia indicata una procedura, detta procedura dovrà preferibilmente essere applicata. Qualora entro sei mesi dalla data in cui un investitore abbia presentato allo stato una richiesta scritta di composizione amichevole la controversia non sia risolta, l’investitore interessato avrà una triplice possibilità di scelta:

I°- ricorrere al Tribunale competente dello Stato interessato;

II°- ricorrere ad un Tribunale Arbitrale “*ad hoc*”, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); in questo caso la parte contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato;

III°- ricorrere al “*Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento*”, per l’applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle

controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora le parti vi abbiano aderito.

17) Decidere quale sia la forma di investimento diretto in Armenia più opportuno (impresa individuale oppure società) non appartiene al campo del presente intervento, ma possiamo anticipare che il sistema giuridico-commerciale dell'Armenia a grandi linee corrisponde a quello dell'Europa continentale: da alcune agenzie viene addirittura valutato ancora più liberale; ogni singolo caso andrà commisurato alle necessità ed ai rischi di volta in volta presenti. Possiamo però fin da ora segnalare che notevoli sono le facilitazioni, anche fiscali, accordate agli investitori stranieri i quali possono tranquillamente acquisire società già esistenti, crearne di nuove con capitale esclusivamente straniero oppure misto.

18) Con questo crediamo di aver evidenziato la volontà della Repubblica Armena di entrare a pieno titolo nel mercato mondiale degli investimenti e come ha detto il Signor Ambasciatore di entrare quanto prima nella Unione Europea. Se oggi, l'Armenia viene ancora definito un paese "a rischio" per gli investitori, è anche vero che innumerevoli sono le opportunità ed enormi sono gli sforzi di quella Repubblica e degli armeni in diaspora di intessere solidi rapporti, spirituali, culturali e commerciali con l'Italia. Ed è questo un augurio che facciamo a loro, ma anche a noi.

